

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 5 luglio 2005

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti

DECRETO 10 maggio 2005, n. 121.

Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto Pag. 5

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 9 giugno 2005.

Trasferimento delle risorse finanziarie e umane per l'esercizio delle funzioni in materia di miniere e risorse geotermiche alla regione Sardegna Pag. 12

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 28 giugno 2005.

Proroga degli stati di emergenza in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeologici, verificatisi nella regione Campania Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 28 giugno 2005.

Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi eventi alluvionali, verificatisi il 29 agosto 2003 nel territorio della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia Pag. 14

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 27 giugno 2005.

Integrazioni e modificazioni all'ordinanza 905/FPC/ZA del 17 febbraio 1987, di disciplina degli interventi di riparazione e di ricostruzione delle opere danneggiate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania. (Ordinanza n. 3444) Pag. 15

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
DEI MINISTRI 30 giugno 2005.

Ulteriori disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti alla crisi sismica del 6 settembre 2002 nel territorio della provincia di Palermo. (Ordinanza n. 3445) Pag. 18

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero della giustizia

DECRETO 24 giugno 2005.

Riconoscimento, alla sig.ra Bellavia Annalisa, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato Pag. 19

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 20 giugno 2005.

Revoca del decreto di decadenza della concessione n. 143 - Agenzia ippica Momigliano di Parabita G. & C. S.n.c., in Milano, per l'esercizio della raccolta delle scommesse su eventi sportivi organizzati dal CONI Pag. 20

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 10 maggio 2005, n. 121.

Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'articolo 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante norme sulla navigazione da diporto;

Vista la legge 21 novembre 1985, n. 739, recante l'adesione alla Convenzione internazionale sugli standard di addestramento e tenuta della guardia (STCW 78/95), adottata a Londra il 7 luglio 1978;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, che istituisce i titoli professionali di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime e di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2000, n. 248, come modificato dal decreto ministeriale 22 dicembre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 2001, n. 24, concernente requisiti, limiti delle abilitazioni e certificazioni della gente di mare;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 324 del 9 maggio 2001 relativo ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare in attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, concernente le disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Visto l'articolo 2, comma 3, lettere a) e c), della predetta legge, concernenti rispettivamente il conseguimento del titolo di comandante di nave da diporto adibita al noleggio e l'individuazione dei titoli e delle qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio;

Visto l'articolo 3 della citata legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni in materia di navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche;

Udito il parere del Consiglio di Stato - Sezione consultiva per gli atti normativi - espresso nell'adunanza del 21 febbraio 2005;

Vista la comunicazione fatta al Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 aprile 2005;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica al personale imbarcato sulle imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio, sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 8 luglio 2003, n. 172, ed al personale che svolge attività lavorativa sulle navi da diporto, ferma restando la disciplina in materia di patente nautica per il comando di navi da diporto di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431.

Art. 2.

Titoli professionali del diporto

1. Sono istituiti i seguenti titoli per lo svolgimento di servizi di coperta e di macchina:

- a) Sezione coperta:
 - 1) ufficiale di navigazione del diporto;
 - 2) capitano del diporto;
 - 3) comandante del diporto;
- b) Sezione macchina:
 - 1) ufficiale di macchina del diporto;
 - 2) capitano di macchina del diporto;
 - 3) direttore di macchina del diporto.

Art. 3.

Matricole e documenti di lavoro

1. Il personale navigante applicato nel diporto deve essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria ed è munito di libretto di navigazione.

2. A tale personale si applicano le disposizioni generali per l'immatricolazione della gente di mare di cui al Libro I, Titolo IV, Capi I e II del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

Art. 4.

Qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto

1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto i 16 anni di età;
- b) aver assolto l'obbligo scolastico ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;
- c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

Art. 5.

Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di navigazione del diporto

1. L'ufficiale di navigazione del diporto può imbarcare in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo su navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero può essere imbarcato come comandante su tutte le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione del diporto occorrono i seguenti requisiti:

- a) aver compiuto 18 anni di età;
- b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto, ovvero aver conseguito diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante al comando di navi mercantili, di perito per il trasporto marittimo e di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di navigazione del diporto. Il periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del comandante o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;
- d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS), Global Maritime Distress Safety System (GMDSS) e radar presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione nonché il corso primo soccorso elementare secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
- e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del-

l'ufficiale in servizio di guardia in navigazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 2000, n. 248, e successive modificazioni.

Art. 6.

Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano del diporto

1. Il capitano del diporto può essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al noleggio senza limiti come primo ufficiale di coperta, ovvero può essere imbarcato come comandante su navi da diporto anche adibite al noleggio inferiori a 500 TSL.

2. Per conseguire il certificato di capitano del diporto occorrono i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso del certificato di ufficiale di navigazione del diporto;
- b) aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio o ad uso privato di cui 12 mesi effettuati con navigazione internazionale breve, vistata dall'autorità marittima o consolare, con il titolo immediatamente inferiore;
- c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione e il corso primo soccorso (First Aid) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;
- d) aver sostenuto, con esito favorevole, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni del comandante e primo ufficiale di coperta di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni;
- e) qualora la nave da diporto sia equipaggiata con sistema Automatic Radar Plotting Aids (ARPA) il capitano di navigazione del diporto dovrà essere in possesso del certificato di superamento del corso Automatic Radar Plotting Aids (ARPA).

Art. 7.

Requisiti e limiti di abilitazione per il comandante del diporto

1. Il comandante del diporto è abilitato alla conduzione di navi da diporto anche adibite al noleggio da 500 a 3000 TSL.

2. Per conseguire il certificato di comandante del diporto occorrono i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso del certificato di capitano del diporto;
- b) aver effettuato 24 mesi di navigazione su navi da diporto adibite al noleggio di cui 12 mesi effettuati

con periodi di navigazione internazionale breve, vistata dall'autorità marittima o consolare, con il titolo immediatamente inferiore;

c) aver effettuato, con esito favorevole, il corso di assistenza medica (Medical Care) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute.

Art. 8.

Sezione coperta - Specializzazione vela

1. I titoli professionali di cui al presente regolamento sono prescritti ai fini dello svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di apparato propulsivo a motore.

2. Per lo svolgimento di prestazioni lavorative a bordo di unità dotate di propulsione velica è istituita la specializzazione «vela» della sezione coperta, che si consegue con il superamento di un esame teorico-pratico.

3. La prova teorica è svolta in base ai programmi stabiliti con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

4. La prova pratica di navigazione a vela si svolge innanzi alla commissione d'esame integrata da un istruttore velico designato dalla Federazione Italiana Vela o dalla Lega Navale Italiana.

5. La specializzazione è annotata sul libretto di navigazione.

Art. 9.

Qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto

1. Per conseguire la qualifica di allievo ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 16 anni di età;

b) aver assolto l'obbligo scolastico ai sensi dell'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859;

c) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria.

Art. 10.

Requisiti e limiti di abilitazione per l'ufficiale di macchina del diporto

1. L'ufficiale di macchina del diporto può essere imbarcato su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw in qualità di ufficiale di macchina di grado inferiore al primo, ovvero può essere imbarcato in qualità di direttore di macchina su navi o imbarcazioni da diporto anche adibite al noleggio con apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 1500 Kw.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto 18 anni di età;

b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado;

c) aver completato un periodo di addestramento a bordo di 36 mesi di navigazione, comprensivo di almeno 24 mesi su navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio con la qualifica di mozzo o allievo ufficiale di macchina del diporto ovvero aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo di aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili, di perito per gli apparati ed impianti marittimi e di tecnico del mare ed aver effettuato un periodo di addestramento a bordo di navi e imbarcazioni da diporto adibite al noleggio di almeno 12 mesi con la qualifica di giovanotto di macchina o allievo ufficiale di macchina del diporto. Tale periodo di addestramento deve essere effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di chi ne fa le funzioni e deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'Amministrazione;

d) aver effettuato, con esito favorevole, i corsi antincendio di base, sopravvivenza e salvataggio, sicurezza personale e responsabilità sociali (PSSR), marittimo abilitato ai mezzi di salvataggio (MAMS) presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ed il corso di primo soccorso elementare secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale in servizio di guardia nel locale macchina di cui all'articolo 11 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

Art. 11.

Requisiti e limiti di abilitazione per il capitano di macchina del diporto

1. Il capitano di macchina del diporto può essere imbarcato in qualità di primo ufficiale di macchina su navi da diporto anche adibite al noleggio ovvero può essere imbarcato in qualità di direttore di macchina su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione inferiore a 3000 Kw.

2. Per conseguire il certificato di capitano di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di ufficiale di macchina del diporto;

b) aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo immediatamente inferiore;

c) avere effettuato, con esito favorevole, il corso antincendio avanzato presso istituti, enti o società riconosciuti idonei dall'Amministrazione ed il corso di primo soccorso (First Aid) secondo le disposizioni e i programmi stabiliti dal Ministero della salute;

d) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del predetto addestramento, un esame teorico-pratico atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni di direttore di macchina e di primo macchinista di cui all'articolo 12 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

Art. 12.

Requisiti e limiti di abilitazione per il direttore di macchina del diporto

1. Il direttore di macchina del diporto può imbarcare su navi da diporto anche adibite al noleggio aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione superiore a 3000 Kw.

2. Per conseguire il certificato di direttore di macchina del diporto occorrono i seguenti requisiti:

a) essere in possesso del certificato di capitano di macchina del diporto;

b) aver effettuato un periodo di navigazione di 24 mesi su navi da diporto anche adibite al noleggio con il titolo immediatamente inferiore.

Art. 13.

Rapporti tra titoli professionali marittimi e titoli professionali del diporto

1. Le abilitazioni professionali marittime di comandante, capitano, ufficiale di navigazione, direttore di macchina, capitano di macchina e ufficiale di macchina di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni consentono ai loro possessori di ottenere le corrispondenti abilitazioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento.

2. Il titolo professionale di comandante del diporto dà diritto al rilascio della abilitazione di ufficiale di navigazione di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

3. Il titolo professionale di direttore di macchina del diporto dà diritto al rilascio della abilitazione a quello di ufficiale di macchina di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 5 ottobre 2000 e successive modificazioni.

Art. 14.

Disposizioni transitorie

1. Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono in possesso del titolo professionale di «conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime», di cui all'articolo 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, ovvero coloro i quali sono in possesso della patente per il comando di navi da diporto, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, possono conseguire, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il certificato di ufficiale di navigazione del diporto, se in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5, comma 2, del presente regolamento ad esclusione del requisito indicato alla lettera c).

2. I titoli professionali di «conduttore di imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime» rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento conservano validità e specie di abilitazione.

Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 10 maggio 2005

Il Ministro: LUNARDI

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 8, foglio n. 97

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— La legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, recante: «Norme sulla navigazione da diporto» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 marzo 1971, n. 69.

— La legge 21 novembre 1985, n. 739, recante: «Adesione alla convenzione del 1978, sulle norme relative alla formazione della gente

di mare, al rilascio dei brevetti ed alla guardia, adottata a Londra il 7 luglio 1978, e sua esecuzione» è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 16 dicembre 1985, n. 295.

— L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214, così recita:

«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.»

— Il decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, recante: «Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 ottobre 1996, n. 248, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1996, n. 300.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 324, recante: «Regolamento di attuazione delle direttive n. 94/58/CE e n. 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare» è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 13 agosto 2001, n. 187.

— La legge 8 luglio 2003, n. 172, recante: «Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 14 luglio 2003.

— L'art. 2, comma 3, della legge n. 172/2003 così recita:

«3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanati uno o più regolamenti concernenti:

a) il conseguimento della qualificazione professionale di comandante di nave da diporto adibita al noleggio di cui al comma 2;

b) la disciplina in materia di sicurezza delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio, nonché la determinazione del numero minimo dei componenti l'equipaggio, d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

c) i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo delle unità da diporto impiegate in attività di noleggio e delle navi da diporto;

d) l'attuazione delle disposizioni dell'art. 10 del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, come modificato dal presente articolo.»

— L'art. 3 della legge n. 172/2003 così recita:

«Art. 3 (*Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche*). — 1. Possono essere iscritte nel registro internazionale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1.000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

2. Le navi di cui al comma 1, iscritte nel registro internazionale:

a) sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso equipaggio;

b) sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

c) sono sottoposte alle norme tecniche e di conduzione previste dal regolamento di sicurezza di cui al comma 3.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento di sicurezza recante le norme tecniche e di conduzione cui sono sottoposte le navi di cui al comma 1.

4. Le navi di cui al comma 1 sono armate di norma con equipaggio di due persone, più il comandante, di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Qualora lo ritenga necessario, il comandante può aggiungere all'equipaggio componenti di altra nazionalità.

5. Alle navi di cui al comma 1 non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

6. Le disposizioni del presente articolo, ad eccezione di quelle di cui al comma 3, hanno effetto a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del regolamento di cui al comma 2, lettera c).

7. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 4,338 milioni di euro per l'anno 2003, 7,288 milioni di euro per l'anno 2004 e 6,024 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

Note all'art. 1:

— Per l'art. 3 della legge n. 172/2003 si veda nelle note alle premesse.

— L'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431, recante: «Regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 17 dicembre 1997, n. 293, così recita:

«Art. 4 (*Patente per il comando delle navi da diporto*). — 1. La patente per navi da diporto abilita al comando delle unità destinate alla navigazione da diporto, aventi una lunghezza superiore a 24 metri.

2. Coloro che sono in possesso della patente per nave da diporto possono comandare e condurre unità da diporto di lunghezza inferiore a 24 metri a motore o a vela, a vela con motore ausiliario e motoveliero.»

Nota all'art. 3:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, recante: «Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima)» è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1952, n. 94.

Nota all'art. 4:

— L'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, recante: «Istituzione e ordinamento della scuola media statale», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 30 gennaio 1963, n. 27, così recita:

«Art. 8 (*Adempimento dell'obbligo*). — I genitori dell'obbligato o chiunque ne faccia le veci rispondono dell'adempimento dell'obbligo. Essi possono curare per proprio conto l'istruzione dell'obbligato, purché dimostrino la capacità di provvedervi e ne diano comunicazione, anno per anno alla competente autorità scolastica.

Ha adempiuto all'obbligo scolastico l'alunno che abbia conseguito il diploma di licenza della scuola media; chi non l'abbia conseguito è prosciolto dall'obbligo se, al compimento del quindicesimo anno di età, dimostri di avere osservato per almeno otto anni le norme sull'obbligo scolastico.

In caso di inadempienza si applicano le sanzioni previste dalle vigenti disposizioni per gli inadempimenti all'obbligo dell'istruzione elementare.».

Nota all'art. 5:

— L'art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni, così recita:

«Art. 1 (*Ufficiale di navigazione*). — 1. L'ufficiale di navigazione può imbarcare in qualità di ufficiale di coperta di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilità di una guardia di navigazione a bordo di navi aventi stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di navigazione occorrono i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
- b) avere compiuto i diciotto anni di età;
- c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
- d) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di coperta, di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi su navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate in attività di addestramento, nonché della frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati, sopravvivenza e salvataggio, radar e A.R.P.A. presso istituti, enti o società riconosciuti idonei da questo Ministero.

Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta da questi designato e il suo svolgimento deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'amministrazione. Tale periodo può essere sostituito da un periodo di navigazione di almeno trentasei mesi in servizio di coperta a bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate, dei quali almeno sei in compiti connessi con la tenuta della guardia sotto la supervisione del comandante o di un ufficiale di coperta da questi designato;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il completamento del programma di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di coperta, di cui alla sezione A-II/1 del codice STCW, a livello operativo.

3. Qualora in possesso di apposita abilitazione rilasciata o riconosciuta dal Ministero delle comunicazioni, l'ufficiale di navigazione potrà svolgere mansioni connesse con i servizi radio di bordo.».

Nota all'art. 6:

— L'art. 4 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni, così recita:

«Art. 4 (*Capitano*). — 1. Il capitano può imbarcare in qualità di primo ufficiale di coperta a bordo di navi senza limitazioni riguardo le caratteristiche e la destinazione della nave.

2. Per conseguire il certificato di capitano occorrono i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso del certificato di abilitazione di «ufficiale di navigazione»;
- b) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e mansioni dei primi ufficiali e comandanti, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo,

comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi in qualità di ufficiale responsabile di una guardia di navigazione a bordo di navi di stazza lorda pari o superiore a 500 tonnellate;

c) aver sostenuto, con esito favorevole, al termine del periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità di eseguire i compiti e le mansioni dei primi ufficiali e comandanti, di cui alla sezione A-II/2 del codice STCW, al livello direttivo.».

Nota all'art. 9:

— Per l'art. 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859 si veda nelle note all'art. 4.

Nota all'art. 10:

— L'art. 11 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni, così recita:

«Art. 11 (*Ufficiale di macchina*). — 1. L'ufficiale di macchina può imbarcare in qualità di ufficiale di grado inferiore al primo e ad assumere la responsabilità di una guardia di macchina in un locale apparato motore presidiato o ad essere designato ufficiale di macchina responsabile di un locale apparato motore periodicamente non presidiato a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 750 chilowatt.

2. Per conseguire il certificato di ufficiale di macchina occorrono i seguenti requisiti:

- a) essere iscritto nelle matricole della gente di mare di prima categoria;
- b) avere compiuto i diciotto anni di età;
- c) essere in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
- d) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e sulle mansioni dell'ufficiale di macchina, di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi su navi dotate di apparato di propulsione di potenza pari o superiore a 750 chilowatt, in attività di addestramento, nonché della frequenza, con esito favorevole, dei corsi antincendio di base e avanzati, e sopravvivenza e salvataggio, presso istituti, enti o società riconosciuti idonei da questo Ministero.

Il periodo di addestramento a bordo deve essere effettuato sotto la supervisione del direttore di macchina o di un ufficiale di macchina da questi designato e il suo svolgimento deve essere riportato in un apposito libretto di addestramento approvato dall'amministrazione;

e) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare il possesso delle conoscenze e capacità ad eseguire i compiti e le mansioni dell'ufficiale di macchina, di cui alla sezione A-III/1 del codice STCW, a livello operativo.».

Nota all'art. 11:

— L'art. 12 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 e successive modificazioni, così recita:

«Art. 12 (*Capitano di macchina*). — 1. Il capitano di macchina può imbarcare in qualità di primo ufficiale di macchina a bordo di navi aventi un apparato motore principale con potenza di propulsione pari o superiore a 3000 chilowatt.

2. Per conseguire il certificato di capitano di macchina occorrono i seguenti requisiti:

- a) essere in possesso del certificato di abilitazione di «ufficiale di macchina»;
- b) avere completato, con esito favorevole, un programma di addestramento sui compiti e sulle mansioni del primo ufficiale di

macchina e del direttore di macchina, di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo, comprensivo di un periodo di navigazione di almeno dodici mesi in qualità di ufficiale di macchina su navi dotate di apparato di propulsione di potenza pari o superiore a 750 chilowatt;

c) aver sostenuto, con esito favorevole, dopo il periodo di addestramento, un esame teorico-pratico, atto a dimostrare la competenza ad eseguire i compiti e le mansioni del primo ufficiale di macchina e del direttore di macchina, di cui alla sezione A-III/2 del codice STCW, a livello direttivo.»

Nota all'art. 13:

— Per l'art. 1 del decreto ministeriale 5 ottobre 2000 si veda nelle note all'art. 5.

Note all'art. 14, comma 1:

— L'art. 10 del decreto-legge n. 535/1996, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647, così recita:

«Art. 10 (Istituzione del titolo professionale di conduttore per imbarcazioni da diporto adibite al noleggio per le acque marittime ed interne). — 1. Ad integrazione di quanto stabilito negli articoli 115, 123, 130 e 134 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono istituiti, rispettivamente, il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio e il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne.

2. Per conseguire il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 21 anni di età;

b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto senza alcun limite di distanza dalla costa di cui all'art. 20, primo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, ovvero dell'abilitazione al comando di navi da diporto prevista dal secondo comma del medesimo articolo, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;

c) essere in possesso del certificato limitato RTF;

d) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 238, primo comma, n. 4, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

e) essere iscritto nella terza categoria della gente di mare.

3. Per conseguire il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne occorrono i seguenti requisiti:

a) aver compiuto i 21 anni di età;

b) essere in possesso delle abilitazioni al comando delle imbarcazioni da diporto entro sei miglia di distanza dalla costa, di cui all'art. 20 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, in corso di validità e conseguite da almeno tre anni;

c) non avere riportato condanne per i reati di cui all'art. 49, primo comma, n. 4, del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;

d) essere iscritto nella terza categoria del personale navigante.

4. Il titolo professionale marittimo di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite al noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque marittime senza alcun limite di distanza dalla costa, nonché nelle acque interne.

5. Il titolo professionale di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio nelle acque interne abilita al comando delle imbarcazioni da diporto adibite a noleggio a motore o a vela, con o senza motore ausiliario, per la navigazione nelle acque interne e nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa.

6. Fatto salvo quanto previsto dal presente articolo, coloro che sono in possesso dei titoli professionali marittimi e dei titoli professionali della navigazione interna, per i servizi di coperta, di cui rispettivamente agli articoli 123 e 134 del codice della navigazione, possono comandare o condurre imbarcazioni da diporto, adibite al noleggio, nei limiti di navigazione stabiliti per ciascun titolo.

7. Il titolo professionale è rilasciato dal capo del circondario marittimo di iscrizione per la gente di mare e dall'ufficio di iscrizione per il personale della navigazione nelle acque interne. Restano validi i titoli professionali di conduttore di imbarcazioni da diporto rilasciati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8. Ai fini della disciplina del noleggio e della locazione di unità da diporto si intende:

a) per locazione, il contratto con cui una delle parti si obbliga verso corrispettivo a far godere all'altra per un dato periodo di tempo l'unità da diporto. L'unità passa in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con essa la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi;

b) per noleggio di unità da diporto, il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra parte l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.

9. Il noleggiante ed il locatore devono consegnare l'unità in perfetta efficienza completa di tutte le dotazioni di sicurezza e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni ed integrazioni. In caso di noleggio l'assicurazione è estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni ed i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

10. L'utilizzazione dei natanti da diporto di cui all'art. 13 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni, per l'esercizio della locazione e del noleggio per finalità ricreative nonché per gli usi turistici di carattere locale è disciplinata, anche per quanto concerne i requisiti della loro condotta, con provvedimenti delle competenti autorità marittime o locali.

11. L'art. 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, è sostituito dal seguente:

“1. In deroga a quanto stabilito dal secondo comma dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, le navi, le imbarcazioni ed i natanti da diporto possono essere utilizzate mediante contratti di locazione o di noleggio.

2. L'utilizzazione dell'unità da diporto per finalità di locazione e noleggio è annotata nei registri di iscrizione delle unità da diporto, con indicazione dei soggetti, ditte individuali o società esercenti l'attività di locazione o noleggio e degli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi della annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.”

12. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 settembre 1994, n. 731, è abrogato.

13. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanati uno o più decreti per la disciplina delle condizioni di sicurezza delle unità da diporto utilizzate in attività di noleggio, nonché per la attuazione delle disposizioni del presente articolo.»

— Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 431/1997 si veda nelle note all'art. 1.

05G0145